

SEDE LEGALE Piazzale Vittorio Veneto 1 Crespi d'Adda in Capriate San Gervasio (BG)
C.F. 91053690169 TEL 02 90987191 EMAIL amicidicrespicultura@gmail.com PEC amicidicrespicultura@pec.it



Il 6 dicembre 2022 alle ore 20:00, presso la sede legale, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Associati dell'Associazione Amici di Crespi Cultura ETS APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:35, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Hydrochloric

Marc Pedroni

Fiorella Trevisani

Verdie Benegit
Husfeldt.

George Meier

Amy Preter

07/12/2022

Al n° 1901

Serie 3

Importo sechse

IL FUNZIONARIO
FAMRUTI Giuseppe

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA AMICI DI CRESPI CULTURA APS ETS

ARTICOLO 1 • Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 una Associazione non riconosciuta di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore, denominata "ASSOCIAZIONE AMICI DI CRESPI CULTURA APS - ETS", di seguito chiamata "ASSOCIAZIONE". Si fa uso dell'indicazione "Associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" nella denominazione, negli atti, e nella comunicazione al pubblico. L'utilizzo e l'efficacia dell'indicazione "Associazione di promozione sociale" e dell'acronimo APS sono obbligatori e subordinati all'iscrizione dell'ASSOCIAZIONE nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previsto dall'art. 4 c. 1 D.Lgs. 117/2017. L'ASSOCIAZIONE ha sede legale nel Comune di Capriate San Gervasio (BG), frazione Crespi d'Adda. Il Consiglio Direttivo potrà spostare la sede nello stesso comune e tale variazione non determina modifica statutaria, nonchè costituire sedi secondarie in Italia e all'estero. La durata dell'ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2 • Scopi, finalità di interesse generale e attività operative

L'ASSOCIAZIONE nasce dall'esperienza di "Crespi Cultura", si ispira alla "Carta Internazionale del Turismo Culturale" dell'ICOMOS e vuole costituire un punto d'incontro, confronto e coordinamento per tutti coloro che desiderano contribuire a tutelare, promuovere e migliorare il Villaggio Crespi nel rispetto della sua straordinaria Storia, della Comunità che lo abita e dell'Ambiente che lo ospita. L'ASSOCIAZIONE opera in particolare nel territorio del sito Unesco di Crespi d'Adda, in maniera autonoma o in collaborazione con gli enti – pubblici e privati – coinvolti nella sua gestione, tutela e valorizzazione.

L'ASSOCIAZIONE è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro – né diretto né indiretto – di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale previste all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017. L'ASSOCIAZIONE svolge attività di interesse generale in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi dell'art. 35 e seg. D.Lgs. 117/2017. L'ASSOCIAZIONE è apartitica e aconfessionale; il suo ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli Associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli Associati possono accedervi. L'ASSOCIAZIONE, per il raggiungimento delle predette finalità, esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale come previsto all' art. 5 c. 1 del D.Lgs. 117/2017, LETT. D), E), F), I), K), W):

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 53/2003, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (d);
2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (e);
3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (f);
4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017 (i);
5. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (k);
6. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse banche dei tempi (art. 27 L. 53/2000), e gruppi di acquisto solidale (art. 1 com. 266 L. 244/2007) (w).

L'ASSOCIAZIONE può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 6 D.Lgs. 117/2017. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse è il Consiglio Direttivo. L'ASSOCIAZIONE può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale, di categoria o di tutela degli interessi economici degli Associati. L'ASSOCIAZIONE, nell'ambito degli scopi sociali e delle attività di interesse generale sopra indicate, realizza le seguenti specifiche attività operative, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. svolgere attività di volontariato sul territorio di Crespi d'Adda a mezzo di qualunque iniziativa concreta per la valorizzazione del sito: manutenzione del luogo, pulizia, cura del verde, attività culturali, di sensibilizzazione e di promozione del sito, della sua storia, della sua comunità;
2. svolgere attività stabile e continuativa e valorizzare, gestire o collaborare nella gestione di beni storici e ambientali inerenti al patrimonio culturale del Villaggio di Crespi d'Adda;
3. organizzare momenti di riunione, studio, approfondimento, divulgazione, confronto, formazione, informazione, conferenze, congressi anche residenziali, gruppi di auto-mutuo-aiuto, percorsi esperienziali, corsi teorico-pratici;
4. negoziare, stipulare e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo e intraprendere qualsiasi operazione – sia in Italia che all'estero – ritenuta necessaria al fine di realizzare gli scopi o a procurare finanziamenti all'ASSOCIAZIONE, rivolgendosi a persone fisiche, enti, istituzioni, associazioni, fondazioni, organismi pubblici e privati;
5. effettuare attività in convenzione con la Pubblica Amministrazione, con riferimento agli art. 56 e 57 D.Lgs. 117/2017;

6. svolgere attività pubblicistiche e editoriali, attraverso qualsiasi mezzo di informazione;
7. partecipare alla costituzione di enti privati del Terzo Settore che operano in settori analoghi e/o associarsi a questi; assumere partecipazioni e promuovere la costituzione di enti di qualsiasi natura giuridica con le medesime finalità; sovvenzionare qualsiasi ente del Terzo Settore, associazione, istituzione o fondazione con scopo analogo o strumentale;
8. stipulare atti e contratti, comprare, prendere in locazione o permuta, noleggiare o acquistare qualsiasi altro diritto reale o personale, mutui, finanziamenti, compravendite di proprietà mobiliari od immobiliari, acquisti di diritti reali su beni immobili, compresi i diritti di privilegio ed i diritti speciali, contrarre ipoteche e convenzioni necessari ai propri scopi;
9. svolgere attività strumentali, accessorie e direttamente connesse, anche di natura commerciale, per il raggiungimento degli scopi statuari nel rispetto ed in conformità delle norme fiscali vigenti.

ARTICOLO 3 • Patrimonio sociale e risorse economiche

Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività di interesse generale e di quelle diverse, ad esse direttamente connesse, previste dal presente Statuto. L'ASSOCIAZIONE fa richiamo integrale all'art. 8 comma 1 e 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio sociale dell'ASSOCIAZIONE è indivisibile ed è costituito da:

1. beni mobili e immobili di proprietà dell'ASSOCIAZIONE;
2. beni di ogni specie acquistati dall'ASSOCIAZIONE sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
3. contributi, erogazioni e lasciti diversi;
4. fondo di riserva.

Le risorse economiche per il funzionamento dell'ASSOCIAZIONE sono, ai sensi del D.Lgs 117/2017:

1. quote e contributi degli Associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
4. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. erogazioni liberali degli Associati e di terzi;
7. raccolta fondi;
8. altre entrate compatibili con le finalità degli Enti del Terzo Settore e delle associazioni di promozione sociale;
9. entrate da attività diverse direttamente connesse a quelle di interesse generale, ovvero accessorie, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, in base a quanto consentito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 4 • Esercizio sociale e Bilancio d'esercizio; libri sociali e Bilancio sociale

L'Esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo redige il Bilancio d'esercizio secondo le indicazioni previste dall'art. 13 D.Lgs. 117/2017 e in esso documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte (di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017), in osservanza dell'art. 13 com. 6 D.Lgs. 117/2017. La bozza del Bilancio d'esercizio viene presentata dal Consiglio Direttivo in Assemblea degli Associati per la sua approvazione entro 4 mesi dall'inizio dell'anno (essa deve essere depositata presso la sede dell'ASSOCIAZIONE per i 15 giorni precedenti l'approvazione per consultazione degli Associati). Il Consiglio Direttivo deposita il Bilancio approvato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In casi di particolare necessità, il Bilancio può essere approvato nel periodo successivo al termine di 4 mesi, fermo restando il limite di cui all'art. 48 com. 3 D.Lgs. 117/2017.

Libri sociali: il Consiglio Direttivo tiene cura del Libro degli Associati, del Libro *adunanze e deliberazioni* delle Assemblee degli Associati (in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico), e del Libro *adunanze e deliberazioni* del Consiglio Direttivo. L'eventuale Organo di controllo e gli eventuali altri organi sociali tengono cura dei propri libri.

Bilancio sociale: nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 com. 1 D.Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo redige il Bilancio Sociale, lo sottopone all'Assemblea degli Associati per l'approvazione entro i medesimi termini previsti per il Bilancio d'esercizio, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e lo pubblica nel sito internet dell'ASSOCIAZIONE. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo, se istituito.

ARTICOLO 5 • Volontariato, gratuità e personale retribuito

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'ASSOCIAZIONE, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche

indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Non si considera volontario l'Associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione (resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000) purchè non superino i limiti fissati dal D.Lgs. 117/2017 e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ASSOCIAZIONE. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli ETS e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione. Per i volontari viene adottato quanto previsto negli art. 17, 18, 19 D.Lgs. 117/2017. L'ASSOCIAZIONE può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, nel rispetto di quanto previsto all'art. 36 D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 6 • Gli Associati (o Soci)

Sono Associati i fondatori. Possono inoltre essere ammessi come Associati tutte le persone fisiche, senza discriminazioni di alcuna natura (come sesso, età, lingua, nazionalità, religione, ideologia e condizioni economiche), e le persone giuridiche – come associazioni, enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro – aventi finalità coerenti con quelle dell'ASSOCIAZIONE, e che ne condividano le finalità istituzionali, fermo restando il limite indicato dall'art. 36 com. 3 D.Lgs. 117/2017. Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'ASSOCIAZIONE dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

Procedura di ammissione: è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'ammissione di un nuovo Associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato, il quale può entro 60 giorni dalla comunicazione chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli Associati. L'Assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione. La procedura di ammissione aderisce all'art. 23 del D.Lgs. 117/2017.

Quota associativa: la quota associativa è annuale, è proposta dal Consiglio Direttivo ed è deliberata dall'Assemblea degli Associati convocata per l'approvazione del Bilancio, e deve essere versata entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio d'esercizio. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e la partecipazione sociale non è collegata, in nessuna forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. La quota associativa e gli eventuali contributi aggiuntivi volontari non sono restituibili in caso perdita della qualifica di Associato.

Diritti e doveri degli Associati: tutti gli Associati hanno parità di diritti e doveri. L'ASSOCIAZIONE si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna.

Diritti: gli Associati hanno diritto di frequentare i locali adibiti allo svolgimento delle attività dell'ASSOCIAZIONE, diritto di partecipare alle iniziative promosse e di proporre progetti da sottoporre al Consiglio Direttivo. Se in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi, hanno diritto di partecipare alle Assemblee, diritto di voto per l'approvazione del Bilancio, delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, diritto di voto per l'elezione degli Organi Sociali nonché – se maggiori di età – diritto di proporsi quale candidati per gli Organi Sociali ed essere eletti, diritto di esaminare i Libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, tenuto a rispondere entro 30 giorni.

Doveri: gli Associati sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali. Gli Associati sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea, e possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'ASSOCIAZIONE, su richiesta del Consiglio Direttivo.

Perdita della qualifica di Associato

Agli Associati è garantito il diritto di recesso senza oneri. La qualifica di Associato si perde in caso di decesso e per:

1. **Mancato pagamento della quota associativa;**
2. **Dimissioni:** le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
3. **Esclusione:** l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamenti gravi nei confronti dell'ASSOCIAZIONE, per mancato rispetto delle norme statutarie o dei regolamenti. Il Consiglio Direttivo comunica per iscritto la delibera, contenente le motivazioni, all'Associato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli Associati contro il provvedimento di esclusione mediante raccomandata inviata al Presidente.

ARTICOLO 7 • Gli Organi Sociali

Sono Organi Sociali dell'ASSOCIAZIONE: l'Assemblea degli Associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti: l'Organo di Controllo; l'Organo per la Revisione legale; il Collegio dei Garanti.

Tutte le cariche associative sono elettive ed hanno durata di 5 anni.

ARTICOLO 8 • L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano – che può essere Ordinaria o Straordinaria – ed è il momento fondamentale di confronto volto ad assicurare una corretta gestione dell'ASSOCIAZIONE ed è composta da tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli Associati e le delibere assembleari vanno trascritte nel Libro delle Assemblee degli Associati. Essa è convocata con anticipo di almeno 8 giorni, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con mezzo elettronico, contenente i punti all'ordine del giorno, luogo, data e ora dell'adunanza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. Ad ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale ha il compito di redigere il verbale in collaborazione con chi presiede l'Assemblea. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli Associati. Ciascun Associato ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore dei contributi versati. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Per gli Associati minori di età, il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 Associati (associazioni con meno di 500 Associati) o di 5 Associati (associazioni con 500 o più Associati). Si applicano altresì i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili. È previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che vota e inoltre a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; sia consentito il regolare svolgimento dell'adunanza; sia consentito constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria: è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo del Consiglio Direttivo o di un decimo degli Associati. L'Assemblea Ordinaria:

1. discute e approva i punti all'ordine del giorno e fissa gli indirizzi e le direttive generali dell'ASSOCIAZIONE;
2. nomina e revoca i componenti degli organi sociali (a);
3. approva il bilancio consuntivo, la relazione annuale, la quota sociale e l'eventuale bilancio preventivo, su proposta del Consiglio Direttivo (c);
4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti (d);
5. delibera sull'esclusione degli Associati (e);
6. approva gli eventuali regolamenti, come il regolamento dei lavori assembleari (g);
7. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora costituito (b);
8. approva le relazioni annuali del Collegio dei Revisori, qualora costituito;
9. approva il Bilancio Sociale, qualora ne sia obbligatoria la redazione in base alle soglie previste dal D.Lgs. 117/2017;
10. ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea degli Associati adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
11. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto (i).

In 1° convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida con la presenza (personale o per delega) della metà più uno degli Associati; in 2° convocazione è valida qualunque sia il numero degli Associati presenti (in proprio o per delega). Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria, sia in 1° che in 2° convocazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti. La 2° convocazione deve aver luogo almeno 24 ore dopo la 1° convocazione.

L'Assemblea Straordinaria:

1. delibera la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto (f);
2. delibera la trasformazione, fusione e scissione dell'ASSOCIAZIONE (art. 98 D.Lgs. 117/2017);
3. delibera lo scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio dell'ASSOCIAZIONE;

Nei casi 1 e 2 l'Assemblea Straordinaria richiede per la sua validità: in 1° convocazione presenza di almeno tre/quarti degli Associati e voto favorevole della maggioranza dei presenti; in 2° convocazione presenza di almeno i due/terzi degli Associati e voto favorevole della maggioranza dei presenti (la 2° convocazione deve aver luogo almeno 24 ore dopo la 1° convocazione).

Nel caso 3 l'Assemblea Straordinaria richiede per la sua validità: in 1° convocazione presenza di almeno tre/quarti degli Associati e voto favorevole dei tre/quarti dei presenti; in 2° convocazione presenza di almeno i due/terzi degli Associati e voto favorevole dei tre/quarti dei presenti (la 2° convocazione deve aver luogo almeno 24 ore dopo la 1° convocazione).

Schema riassuntivo delle modalità per validità dell'Assemblea degli Associati:

	oggetto	1° convocazione	2° convocazione (24 ore dopo)
Assemblea Ordinaria	tutti gli oggetti	presenza: metà più uno degli Associati; voto favorevole: maggioranza dei presenti	presenza: qualunque numero di presenti; voto favorevole: maggioranza dei presenti
Assemblea Straordinaria	modifica dello Statuto	presenza: almeno 3/4 degli Associati; voto favorevole: maggioranza dei presenti	presenza: almeno 2/3 degli Associati; voto favorevole: maggioranza dei presenti
	trasformazione, fusione e scissione	presenza: almeno 3/4 degli Associati; voto favorevole: maggioranza dei presenti	presenza: almeno 2/3 degli Associati; voto favorevole: maggioranza dei presenti
	scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio	presenza: almeno 3/4 degli Associati; voto favorevole: almeno 3/4 dei presenti	presenza: almeno 2/3 degli Associati; voto favorevole: almeno 3/4 dei presenti

ARTICOLO 9 • Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 Consiglieri, comunque in numero dispari. I suoi componenti sono scelti tra gli Associati (si tiene conto dell'art. 26 com. 2 D.Lgs. 117/2017) e sono rieleggibili. Il primo Consiglio è nominato nell'Atto Costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza, in conformità all'art. 26 com. 7 D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 Consiglieri. Esso è convocato dal Presidente almeno 7 giorni prima della riunione mediante lettera o email, contenente ordine del giorno, data e ora di convocazione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. Ad ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale ha il compito di redigere il verbale in collaborazione con chi presiede il Consiglio. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale oppure presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il Consiglio Direttivo:

1. esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea degli Associati;
2. individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
3. elegge il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
4. convoca le Assemblee degli Associati e predispone la relazione annuale e il Bilancio d'esercizio consultivo (e l'eventuale bilancio preventivo) da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
5. presenta all'Assemblea degli Associati progetto di trasformazione, fusione e scissione (art. 98 D.Lgs. 117/2017);
6. delibera circa l'ammissione degli Associati e, nel caso, ne motiva il rigetto;
7. stabilisce le quote annuali dovute dagli Associati;
8. delibera in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
9. stabilisce i criteri per i rimborsi per le spese sostenute per attività prestate a favore dell'ASSOCIAZIONE;
10. assume eventuale personale, determinandone la retribuzione;
11. predispone, al superamento delle soglie previste dal D.Lgs. 117/2017, il bilancio sociale;
12. pubblica annualmente e tiene aggiornati nel sito internet dell'ASSOCIAZIONE, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli Associati, nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 com. 2 D.Lgs. 117/2017;
13. compie tutti gli atti per la corretta amministrazione dell'ASSOCIAZIONE che non spettano all'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze dell'ASSOCIAZIONE. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino, nel corso del quinquennio dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

ARTICOLO 10 • Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'ASSOCIAZIONE a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e può essere rieletto. Il Presidente:

1. convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute;
2. esegue incassi e accetta donazioni di ogni natura da Enti Pubblici o privati, rilasciando liberatorie e quietanze;
3. stipula, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi e convenzioni con Enti Pubblici o privati;
4. tiene aggiornati tutti gli altri Libri sociali necessari al funzionamento dell'ASSOCIAZIONE;
5. apre e chiude conti correnti ed intrattiene rapporti con gli istituti di credito, con le assicurazioni e con i fornitori, stipulando i contratti deliberati dal Consiglio Direttivo;
6. assume, in caso di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ARTICOLO 11 • L'Organo di Controllo

L'Assemblea degli Associati, al superamento delle soglie di cui art. 30 com. 2 D.Lgs. 117/2017, nomina un Organo di controllo, anche monocratico, i cui componenti soddisfano i requisiti indicati dall'art. 30 com. 5 D.Lgs. 117/2017. L'Organo di controllo:

1. vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 2001/231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
2. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.Lgs. 117/2017.
3. attraverso i suoi componenti ed anche individualmente, può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 12 • L'Organo per la Revisione legale

L'Assemblea degli Associati, al superamento delle soglie di cui all'art. 31 com. 1 D.Lgs. 117/2017, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere esercitata dall'Organo di controllo, che in tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 13 • Il Collegio dei Garanti

L'Assemblea degli Associati può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti, scelti anche tra i non Associati. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie in seno all'ASSOCIAZIONE. Il Collegio giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ARTICOLO 14 • Modifiche dello Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea degli Associati da uno degli Organi sociali o da almeno un decimo degli Associati. Le relative deliberazioni richiedono per la validità le modalità descritte nell'Articolo 8.

ARTICOLO 15 • Scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio dell'ASSOCIAZIONE sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria convocata con specifico ordine del giorno. Le relative deliberazioni richiedono per la validità le modalità descritte nell'Articolo 8. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'organismo competente (Ufficio RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. In ogni caso, i beni dell'ASSOCIAZIONE non possono essere devoluti agli Associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

ARTICOLO 16 • Clausola di conciliazione e arbitrato

Tutte le controversie dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Brescia, con gli effetti previsti dagli art. 38 e seg. del D.Lgs 17/1/2003 n. 5. Qualora non si pervenga ad un accordo in sede di conciliazione, le controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Brescia, nel rispetto della disciplina prevista dagli art. 34, 35 e 36 del D.Lgs 17/1/2003 n. 5. L'organo arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale di Brescia. In ogni caso l'arbitro unico deciderà secondo diritto e in via rituale.

ARTICOLO 17 • Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e ss.mm.ii. e le norme del Codice Civile.

Marco Pedemonte

Stefano Fabbri

Fiorella Biberen
Anche Baggio

Anna Maria Trenti



Giuseppe Balli
Giovane Meadone